

«Militia» e «ius»: una proficua esperienza di ricerca multidisciplinare (*)

L'idea del *miles Christi* è presente in più d'una delle tantissime pagine lasciateci dai Padri: quelle che consentono a noi giusromanisti di meditare anche da prospettive inusuali e, proprio per questo, particolarmente fruttuose sugli scambi avvenuti in età tardoantica, quasi in relazione osmotica, tra i modelli culturali del mondo cristiano e quelli delle realtà istituzionali dell'*imperium Romanorum*¹. I modelli militari di Roma, per esempio, sembrerebbero appunto aver giocato un ruolo più che significativo nell'organizzazione adottata dai cristiani, già durante i primi secoli, per le loro strutture in via di formazione: basti pensare al linguaggio, chiaro al di là di qualsiasi equivoco, impiegato da Clemente, vescovo di Roma, quando a suo modo riassume l'insegnamento di Paolo («servono dunque dei soldati, fratelli, ...») e fornisce esempi della disciplina militare tra l'altro insistendo sul rapporto gerarchico fra superiori e inferiori², oppure è sufficiente ricordare, sempre con riferimento all'apostolo di Tarso, tutte le similitudini militari utilizzate da Ignazio, *sacerdos* antiocheno (il battesimo come scudo, la fede come elmo, la carità come lancia, la pazienza come un'armatura³), per riassumere il bagaglio del *bonus miles Christi*⁴.

Ma l'influenza dei modelli militari romani risulta più che evidente anche altrove.

L'esercito, «già a partire dai primi decenni del IV secolo viene utilizzato quale modello 'basico' di *governance*» in una molteplicità di territori, tanto da divenire, in pratica, «il più semplice ed efficace modello organizzativo, idoneo perciò ad essere più facilmente impiantato su compagini politiche, tessuti sociali e culture giuridiche meno complesse quali quelle barbariche»⁵, tant'è che proprio le strutture militari sembrerebbero essere state particolarmente incisive, appunto presso le genti barbare, come nuclei formalmente catalizzatori di molteplici identità etniche in qualche caso finanche «destinate a dominare la storia del continente europeo nei secoli futuri»⁶. Partendo da notazioni di

*) Queste pagine, eliminate le espressioni di circostanza, coincidono sostanzialmente con la presentazione del volume «Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del Seminario internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012» (cur. F. Botta, L. Loschiavo), Lecce, Edizioni Grifo, 2015, p. 302, avvenuta l'11 dicembre 2015 nel corso del Seminario «Militia e ius. Radici tardoantiche europee» tenuto, per iniziativa della Sezione di Nola-Parthenope dell'«Associazione di Studi Tardoantichi», presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli «Parthenope» (si veda M. Raiola, *Militia et ius: dinamiche e contraddizioni della prima «globalizzazione»*, in «LR.», IV, 2015: <http://europeanlegalroots.weebly.com/reportages.html>).

1) Rimane un «classico» il volume di A. VON HARNACK, *Militia Christi. Die Christliche Religion und der Soldatenstand in der ersten Drei Jahrhunderten*, Tübingen, 1905 (trad. it. – *Militia Christi. La religione cristiana e il ceto militare nei primi tre secoli* –, Palermo 2004).

2) Vedi A. JAUBERT, *Les sources de la conception militaire en 1 Clément 37*, in «Vigiliae christianae», XVIII, 1964, p. 74 ss., ove fonti.

3) Cfr. *Ep. a Polycarpe* v. 316 («Sources Chrétiennes», X, Paris, 1969, p. 150 ss).

4) Cfr. *Tim.* II.2, 3 (Neste-Aland): «Insieme con me prendi anche tu la tua parte di sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù».

5) F. BOTTA, L. LOSCHIAVO, *Presentazione*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p. 5-14, e qui p. 7.

6) BOTTA, LOSCHIAVO, *Presentazione*, cit., p. 13.

tal genere⁷, un gruppo di lavoro composto da giusromanisti, studiosi del diritto medievale e storici politici ha di recente affrontato più d'uno degli aspetti del complicato passaggio dal mondo romano tardoantico a quello contrassegnato dalla formazione dei cosiddetti regni romano-barbarici, in specie valutando il ruolo e l'importanza tenuti dal diritto e dalle istituzioni militari⁸. E, in particolare, ciò che di fatto ha svolto il ruolo funzionale di catalizzatore delle ricerche poi realizzate è stata quella sorta di «dimensione civile» dell'esercito di Roma e l'incidenza che tale dimensione – capace di dispiegare effetti sul piano giuridico e su quello sociale a un tempo – mantenne anche quando vennero meno le strutture formali dell'impero»⁹.

Ebbene, le pagine che ora raccolgono insieme queste indagini compongono un libro dal quale si impara tanto, e in specie da parte di colui che, come chi scrive, usualmente si occupa dell'Oriente greco-romano e prevalentemente del diritto prodotto a Costantinopoli.

Spaziando dalle informazioni traibili dalla *Notitia Dignitatum*, sul finire del IV secolo, relative agli alti gradi militari nella Spagna teodosiana e fino ai cenni nelle fonti riguardanti il consolidarsi in Occidente, dalla seconda metà del VI secolo, di un modello di società barbarica diverso dalla morfologia tipicamente romana, le ricerche messe assieme illuminano davvero realtà socio-antropologiche e istituzionali normalmente poco note, salvo che per alcuni tratti generali, agli storici del *iūs Romanorum*. Esse, fors'anche per le nuove prospettive d'indagine prescelte, riescono perfettamente a lumeggiare un mondo effervescente perché in rapida trasformazione; un mutamento epocale, codesto, coinvolgente i popoli penetrati all'interno dei confini di Roma, che avrebbe visto come elemento culturale comune, non un preteso e indimostrabile germanesimo originario, bensì «quel complesso di tecniche e soluzioni empiriche che i barbari avevano cominciato ad apprendere e a praticare entrando in contatto con i Romani e cominciando a svolgere il compito di *foederati*»¹⁰, tanto che, sia sul piano istituzionale e organizzativo, sia in relazione all'approntamento delle prime legislazioni scritte, l'influenza dei modelli militari romani appare senz'altro di tutta evidenza. Per esempio, i capitoli fatti redigere dai comandanti militari per disciplinare l'organizzazione dei non-Romani nel territorio della *provinciae* avrebbero costituito il nucleo fondante di alcune *leges barbarorum*: da *iūs speciale* contrapposto al *iūs commune* applicabile appunto ai provinciali, queste elementari raccolte normative si sarebbero poi trasformate, nel caso di confederazioni tribali localmente vincenti sui Romani, negli elementi costitutivi di un «nucleo tradizionale» atto a creare delle identità etniche forti, e prima sconosciute, in questa Europa romana tardoantica pullulante di migranti armati.

María José Bravo Bosch è la prima tra gli studiosi qui coinvolti a seguire i percorsi dell'esercito di Roma, e lo fa per rintracciare la presenza degli *Hispani* nei ranghi delle truppe imperiali¹¹. La studiosa galiziana, prendendo la mosse da lontano – da Pompeo e addirittura dagli scontri coi Cartaginesi della fine del III secolo a. C. –, riesce a chiarire il ruolo degli iberici come truppe ausiliarie dell'esercito romano; grazie alle esuberanti fonti epigrafiche dell'età «classica» e a quelle letterarie tardoantiche, transitando per gli anni di Settimio Severo, Diocleziano e Onorio, ella definisce gli scambi costruttivi avvenuti nella penisola iberica tra le forze e le individualità di origini barbariche e le forze militari di Roma almeno fino a tutta la prima metà del V secolo.

Stefan Esders, professore al «Friedrich-Meinecke-Institut» della «Freie Universität» di Berlino, dedica invece tutta la sua attenzione al diritto dei militari nella *Lex Baiuvariorum*¹². La storia di questa raccolta di norme tribali dei Bavari, risalente a un'epoca in cui i duchi di Baviera erano sicura-

7) Probabilmente si tratta di notazioni diffuse nel mondo della ricerca: «Guerres et richesses: conflits armes et dynamiques socio-économique dans l'Italie du Haut Moyen-Âge (VIII^e-IX^e siècle). École française de Rome, 15-16 dicembre 2015».

8) Notizia dell'interessante convegno cagliaritano di cui il presente volume costituisce il fattivo risultato editoriale è tuttora reperibile nel web: <http://people.unica.it/dipartimentodigiurisprudenza/files/2012/04/Locandina-Civitas-Iura-Arma.pdf>.

9) BOTTA, LOSCHIAVO, *Presentazione*, cit., p. 6.

10) BOTTA, LOSCHIAVO, *Presentazione*, cit., p. 13.

11) Vedi M.J. BRAVO BOSCH, *Los Hispani en el ejército romano imperial*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p.15-42.

12) Vedi S. ESDERS, *Spätromisches Militärrecht in der Lex Baiuvariorum*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p. 43-78.

mente sottoposti all'autorità dei sovrani franchi (secoli VI-VIII), viene ripercorsa tutta fin dal costituirsi del ducato merovingio di Baiern; anche grazie alla traduzione di larghi squarci della *Lex* – per esempio quello relativo alle competenze giudiziarie dei *duces*¹³–, al di là delle identità con il codice visigotico di Eurico e con la *Lex Alamannorum*, vengono evidenziati gli imprestiti romanistici rinvenibili in questa fonte dedicata ai diritti di rango e di *status* (liberi, manomessi e servi) e alle regole di diritto penale (incesto, omicidio, furto, incendio, violenza) e di diritto privato.

Paolo Garbarino offre uno studio succinto, ma di respiro generale, sui rapporti tra *res militaris* e fenomeno giuridico in epoca tarda e protobizantina¹⁴. Avviando la ricerca dalle pagine del Codice Teodosiano, l'autore ritiene si debba pensare «che la 'centralità' del fattore *arma* [possa essere] stata determinante nella stessa elaborazione del concetto tardoantico e giustiniano del potere imperiale e quindi del diritto che è concreta emanazione di quel potere»¹⁵; finanche il rinnovato assetto costituzionale giustiniano si sarebbe avvalso d'una sorta di «ri-considerazione» del potere militare nel suo effettivo esercizio e nei suoi rapporti con l'amministrazione civile dei territori dell'impero. Prima uno sguardo alla *Nov. Iustin.* 24 e poi, ma soprattutto, a *Nov. Iustin.* 62 e, a ritroso, a *Sirm.* 16, confortano lo studioso nella convinzione che proprio lo schema '*arma/leges*' abbia permeato la visione di come dovesse funzionare la struttura amministrativa dell'impero, «comprendendo in essa anche la componente militare pur distinta dall'amministrazione civile ma a essa accomunata nella prospettiva, per così dire, della catena di comando (imperatore, *administratores, militiae* da una lato e uffici dall'altro lato)»¹⁶.

E, poiché si dà il caso che Garbarino, con altri testi, affronti il dettato di quella Sirmondiana riguardante il tema del *postliminium* dei *Romani cives redempti* dopo una prigionia sostenuta presso i barbari, sembra scontato guardare subito all'ultimo contributo dal volume, pur esso 'curvato' su problematiche concernenti *redemptio* e *postliminium*. Studiando sia frammenti di Trifonino, Paolo e Ulpiano e, assieme, *constitutiones* di Gordiano e Diocleziano, sia *leges* di Onorio e Teodosio oltre che estratti dei Basilici con i relativi scolii¹⁷, Maria Virginia Sanna torna una volta di più, da vera specialista della materia, a occuparsi di *captivitas*¹⁸. Discutendo le opinioni di Luigi Amirante, per buona quota ormai superate dal progredire degli studi degli anni '70-'90 del Novecento sulla letteratura giurisprudenziale romana, ella è capace di aggiustare «il tiro esegetico» sui vari materiali disponibili e così, grazie alla restituzione di veri e propri squarci di vita vissuta tratti dalle fonti, rendere perfettamente percepibili gran parte delle difficoltà giuridiche vissute, dalla crisi del III secolo in avanti, dai servi e dalle mogli dei soldati di stanza ai limiti dell'impero, nelle terre di confine coi barbari.

Tornando brevemente al contributo di Garbarino, vale senz'altro la pena di sottolineare come, dedicando attenzione specifica anche quei *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando*, di recente al centro dell'interesse della ricerca¹⁹, al termine di un lavoro sostanzialmente interlocutorio, quasi preparatorio di successive indagini, egli concluda con parole assolutamente condivisibili da parte di chiunque abbia consuetudine di studio coi materiali tardoantichi. Si tratta della forte sottolineatura del pregio particolare con cui spicca, al centro della storia del diritto tardo, la stabilizzazione giuridica rappresentata dal *Codex legum* ufficiale voluto da Teodosio II e politicamente condiviso, '*devotione socii e affectu filii*'²⁰, da Valentiniano III: «la compilazione teodosiana, ... l'esito più importante e storicamente denso di conseguenze della politica normativa imperiale della prima metà del V secolo (in

¹³ Vedi ESDERS, *Spätromisches Militärrecht*, cit. p. 70 (adde p. 60 s.).

¹⁴ Vedi P. GARBARINO, *Brevi riflessioni sui rapporti tra res militaris ed esperienza giuridica in età tardoantica e giustiniana*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p. 79-90.

¹⁵ GARBARINO, *Brevi riflessioni*, cit., p. 80.

¹⁶ GARBARINO, *Brevi riflessioni*, cit., p. 87.

¹⁷ I testi esaminati sono principalmente: D. 49.15.12.7, D. 49.15.21.pr., C.I. 8.50.2, 6 e 12, C.Th. 5.7.2 e Bas. 34.1.21, 17, 171.

¹⁸ M.V. SANNA, *I capti ab hostibus salvati dall'esercito*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p. 281-291.

¹⁹ Si veda L. ATZERI, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin, 2008, cui adde E. DOVERE, *Epifania politica del Theodosianus: la pubblicazione romana del Codex*, in «MEFRA.», CXXV, 2013 (<http://mefra.revues.org/1742>).

²⁰ Cfr. *Gesta senatus Romani*, l. 18.

primo luogo in Oriente, ma con la recezione del 438, di riflesso, anche in Occidente)»²¹.

Il saggio seguente, di Stefano Gasparri²², appare tutto concentrato sulla questione dell'identità etnica dei barbari; e non è inutile ricordare come lo studioso di Ca' Foscari partecipi, con un contributo forse di senso analogo e complementare a quello presente, anche al convegno ora dedicato dall'École française di Roma a problemi militari e socio-economici dell'alto Medioevo²³. Gasparri, tra l'altro osservando la «violenza e la durezza dei processi epocali che accompagnarono la transizione fra l'antichità e il medioevo in occidente»²⁴, sia pur rapidamente ma con estrema chiarezza riesce senz'altro a convincere del fatto che «l'etnogenesi longobarda sia avvenuta all'interno delle strutture militari romane». L'esercito dell'impero sarebbe rimasto a lungo un vero e proprio crogiolo entro cui si sarebbe formata l'identità longobarda, tanto da consentire, per esempio, a gruppi barbarici misti provenienti dall'Oriente (benché in prevalenza longobardi) di dare origine ai ducati di Spoleto e Benevento una volta resisi autonomi dalle autorità bizantine: il collante identitario longobardo sarebbe stato, appunto, la romanità militare di tali gruppi. Nei fatti, con un quadro generale di riferimento come quello federato romano, nel caso della creazione di un comando militare unico e poi bellicamente fortunato si sarebbe assistito alla trasformazione di codesto in una vera e propria regalità intesa, in qualche maniera, come «etnica»: una regalità esercitata, cioè, su un'unica *gens* – come nel caso, appunto, dei Longobardi – che solo progressivamente avrebbe assunto un preciso connotato identitario.

Ancora una volta è il Codice Teodosiano che fornisce appigli documentari alla ricerca successiva, quella di Soazick Kerneis dedicata alla nascita dell'idea di personalità della legge²⁵; invero, la ricercatrice francese, da qualche tempo impegnata in attività di studio anche presso la Maison Française d'Oxford, esordisce giusto da *Nov. Theod.* 1, e da quel luogo di essa in cui il codificatore avrebbe consentito l'impiego ufficiale, non solo com'è ovvio della raccolta *legum* che allora stava promulgando in Oriente, ma anche di tutte le norme amministrative, fiscali e militari reperibili nei pubblici uffici e negli archivi dei *magistri militiae*. Muovendo dall'età di Caracalla e da un'iscrizione epigrafica del 232²⁶, ma «passando» pure per Ambrogio, Girolamo e, naturalmente, per Teodosio II, in un impero romano tardoantico all'interno del quale, presenti tante nazioni differenti e tutte escluse dal *ius Romanorum*, ella ricostruisce l'esordio della pratica della personalità delle leggi, come per esempio nel caso del *Pactus legis Salicae* che avrebbe trasformato i Franchi in soggetti di diritto. Tale pratica consentiva di certo una migliore amministrazione dei *dediticii* ma, in contemporanea, proprio per questi ultimi avrebbe rappresentato una vera e propria conquista sostanziale: se da un lato essa costituiva traccia evidente del loro passato glorioso svolto come soldati dei Romani, d'altro canto la «loro» legge particolare avrebbe anche potuto raggruppare le speranze per il futuro, un futuro che, come sappiamo, spesso sarebbe stato finanche egemonico nella successiva trasformazione dell'Europa centrale.

Un altro dei «problemi» tardoantichi affrontati dal gruppo di lavoro a suo tempo convocato a Cagliari è stato quello dei *laeti*, come fin dal titolo avverte il corposo contributo offerto da Valerio Marotta²⁷. Attraverso una ricognizione di tutte le fonti disponibili – alcune delle quali, nel tempo, realmente tormentate dalla critica²⁸ – e delle relative interpretazioni da parte della vastissima letteratura, in ben quaranta pagine e con un *apparatus* impressionante per ampiezza e sagacia delle discussioni delle altrui opinioni²⁹, lo studioso, oltre a fare chiarezza su questo vero rompicapo identificativo e ricostruttivo, fa molto di più. I *laeti* sarebbero stati i prigionieri *provinciales* restituiti dai

21) GARBARINO, *Brevi riflessioni*, cit., p. 90.

22) S. GASPARRI, *I barbari, l'impero, l'esercito e il caso dei Longobardi*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p. 91-102.

23) Si veda S. GASPARRI, *Il peso della guerra. L'Italia longobarda dalle origini alla conquista franca*, in «Guerres et richesses», cit. (*supra*, nt. 7).

24) GASPARRI, *I barbari, l'impero, l'esercito*, cit., p. 93.

25) S. KERNEIS, *Rome et les barbares. Aux origines de la personnalité des lois*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p. 103-116.

26) Cfr. «CIL.» XIII.6592.

27) V. MAROTTA, *Il problema dei laeti. Fonti e storiografia*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p. 117-157.

28) Alcune fonti qui maggiormente approfondite sono *Pan. Lat.* 4.(8)21.1, *D.* 49.15.5.pr.-1, *Zos., hist.*, 2.54.1, *Nov. Sev.* 2.1, *C.Th.* 13.11.10, *Hist. Aug., Vita Alex.* 58.4 s.

29) Giusto per esempio si veda MAROTTA, *Il problema dei laeti*, cit., p. 122 s., 136 ss., 143 e 152 s.

barbari prima vincitori e poi sconfitti. Essi – che in qualche modo, attraverso un sistema ereditario, avrebbero contribuito ad alleviare le difficoltà del reclutamento dei *militēs* – si sarebbero inseriti nella sfaccettata gerarchia sociale tardoantica come coltivatori liberi, assegnatari (*possessores*) di terre appartenenti alla *res privata*, e titolari sia di *conubium* con donne *ingenuae* sia, forse, anche della *civitas*: il quadro generale in cui Marotta perviene a tali ragionevoli conclusioni è quello stesso grazie al quale egli rende facilmente intelligibile al lettore l'intero regime giuridico di appartenenza delle terre di confine in epoca imperiale.

Sul fenomeno tardoantico della diserzione in ambiente visigotico si appunta l'attenzione di Esperanza Osaba García, e senz'altro, indipendentemente dai risultati cui la studiosa basca perviene, vale la pena di sottolineare il pregio particolare della metodologia impiegata per affrontare il tema prescelto³⁰: un confronto serrato tra qualche testimonianza proveniente da Isidoro di Siviglia, tante delle norme della *Lex Romana Visigothorum*, un'ampia selezione della legislazione conciliare toledana, alcune statuizioni dei *reges* visigoti Vamba ed Ervige (sec. VII), un testo di Modestino conservato nel Digesto. Peraltro, ugualmente al Digesto giustiniano si rivolge Iolanda Ruggiero per integrare la sua analisi di alcuni brani *de re militari* individuati nelle *Pauli Sententiae*³¹. Da vera specialista, ormai, di quest'opera che da qualche tempo è al centro pure degli interessi di studiosi del calibro di Detlef Liebs, proficuamente esercitando anche gli strumenti offerti da una tecnica di studio quale quella della ricerca interpolatoria – ahimè, oggi da tanti troppo trascurata –, ella approfondisce le testimonianze fornite da frammenti di Arrio Menandro, Emilio Macro, Giulio Paolo³², e illumina ulteriormente una sezione di quel mondo tardoantico tuttora oggetto di analisi settoriali e ancora in attesa di sintesi purtroppo lontane da venire.

Jean-Pierre Poly, i cui lavori appaiono sia discussi sia citati *in apparatu* un po' da tutti i contributori del volume, dedica la propria fatica al *Pactus legis Salicae*³³. Con delle pagine magistrali per chiarezza, il medievista francese riesce a convincere della necessità di abbassare la cronologia del *Pactus*. Questa sorta di disciplinamento penale, sostitutivo del consuetudinario sistema vendicativo degli antichi Franchi, sarebbe nato già nel IV secolo: prima si sarebbe trattato di un patto orale stipulato fra gli ufficiali *salii* dell'esercito romano di Gallia e poi, sul finire del secolo, sarebbe diventato un testo scritto e completato dal re franco, dato alle comunità militari della Gallia di confine e, nel contempo, riconosciuto come vigente dai Romani. Sarebbe stato, in sostanza, un testo giuridico a cavaliere della *consuetudo* franca e delle norme di *ius Romanorum*. Grazie al *Pactus*, che di fatto avrebbe poi aperto la strada alle analoghe leggi di Bretoni e Burgundi, si sarebbe tentato di conciliare la disciplina romana e la relativa libertà delle genti non romane; di certo, pure intorno a esso, che in qualche modo aveva favorito l'unità dei *Salii*, costoro avrebbero compattato la propria tradizione tanto da conquistare quasi tutta la Gallia, consentendo a questa di diventare, in tal maniera, la Francia delle origini.

Son quasi quaranta le pagine che compongono il lavoro di Pierfrancesco Porena focalizzato sui gruppi militari sia Romani sia barbarici nel tratto di passaggio, in Europa, dall'impero alla costituzione dei regni romano-barbarici³⁴. L'autore, utilizzando una perizia analoga a quella già impiegata quando ha egregiamente restituito, in passato, ruolo e funzioni del prefetto del pretorio tardoantico così come allorché si è occupato della storia degli Ostrogoti in Italia³⁵, mette a disposizione di tutti una serie davvero impressionante di dati omogenei sulle funzioni socio-politiche dei militari nei secoli dell'impero, tessendo senza risparmio un'importante rete ricostruttiva: e davvero, grazie ai

³⁰ E. OSABA GARCÍA, *Lex Visigothorum* 9,2: *De his qui ad bellum non vadunt aut de bello fugiunt*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p. 159-191.

³¹ I. RUGGIERO, *De poenis militum. Su alcuni regolamenti militari romani*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p. 259-279.

³² I testi principalmente indagati sono *Paul. Sent.* 5.31.1-6 e D. 49.16.6.7.

³³ J.-P. POLY, *Sous les chênes de Salabheim. La loi salique, l'armée romaine et le bilan de la Barbarie*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p. 193-219.

³⁴ P. PORENA, *La posizione dell'elemento militare nell'Impero romano e i 'regni romano-barbarici'*, in «Civitas, Iura, Arma», cit., p. 221-257.

³⁵ Mi riferisco alle due belle monografie di Pierfrancesco Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma, 2003, e *L'insediamento degli Ostrogoti in Italia*, Roma, 2012.

dati raccolti e alla loro messa a contributo, vi è qui molto da apprendere!

Le prime venti pagine costituiscono un vero e proprio affresco netto, sintetico, efficace per «capire» veramente ciò che sarebbe avvenuto con l'arrivo dei barbari nei territori di confine dell'impero. Le rimanenti pagine, a integrazione e completamento di quanto fin là ricostruito, sono specificamente utili per comprendere i modi grazie ai quali i nuovi arrivati si sarebbero trasformati in gruppi socialmente e politicamente dominanti. Nell'ambito delle informazioni che Porena fornisce, uno dei tratti di maggiore interesse pare quello riguardante le ragioni che, in ogni epoca, avrebbero impedito all'esercito imperiale romano di divenire di fatto dominante sul notabilato cittadino: tra queste, per esempio, l'impossibilità per esso di crescere troppo sia per non produrre squilibri sull'impiego da parte del fisco del *surplus* prodotto dai privati e dalle comunità cittadine (quelle che sostenevano interamente le forze armate), sia «per non sottrarre una percentuale eccessiva di maschi adulti liberi all'attività produttiva e riproduttiva»³⁶. In effetti, i *Romani milites* sarebbero sempre rimasti una minoranza del tutto dipendente dai versamenti fiscali dei contribuenti civili, impossibilitata a trasformarsi in gruppo sociale economicamente in concorrenza con i patrimoni dei notabili cittadini. Per converso, in specie in età teodosiana, i militari goti compresero perfettamente l'utilità di raggrupparsi etnicamente in quel mondo greco-romano in cui erano entrati «a forza»: da minoranze alla ricerca, oltre le frontiere romane, di sedi sicure e fonti di sostentamento stabili e durature, i barbari si sarebbero trasformati in *elites* autonome e autocefale, capaci di sostituirsi al costoso esercito imperiale, e perciò contraddistinte da utili leganti etnici non romani.

Un dato domina su tutti gli altri all'interno di queste ricerche e, in qualche maniera, tutte le collega, metodologicamente, a mo' di filo rosso: l'onestà nel leggere le fonti senza preconcetti e, dunque, la capacità di giungere anche a soluzioni ricostruttive più che parzialmente nuove. È così, appunto, che hanno fatto tutti coloro che, invitati, hanno contribuito a rendere assai più chiaro il quadro costitutivo centrale dell'Europa degli albori, uno spazio continentale coincidente con le regioni settentrionali e nord-orientali dell'impero romano sempre più percorse, dai secoli IV e V in avanti, da un germanesimo, culturalmente inteso, in qualche modo radicantesi su modelli aggreganti che erano stati romani e militari, e che comunque non avrebbero dato vita, col succedersi delle generazioni, né a un lento meticcio né a un vero *melting pot*.

Il ritmo delle guerre, nel panorama che qui emerge, per quanto con fasi apicali e periodi di tensione fredda, sarebbe stato difficilmente sostenibile dall'esercito di Roma, fino a divenire talora convulso, comunque irreversibile, inevitabilmente foriero dell'affermarsi di vere e proprie *elites* armate, appunto i barbari: «queste minoranze, 'ingoiate nel ventre dell'Impero d'Occidente', furono costrette a costruirsi un ambiente in cui vivere in relativa sicurezza»³⁷. Ebbene, i modi in cui il diritto dei militari sarebbe tornato utile alle diverse armate etniche per sostituirsi ai *Romani milites* all'interno dei confini dell'impero, e ciò invertendo i ruoli e le gerarchie tradizionali tra universo civile e universo militare, sono perfettamente illustrati grazie a questa ricerca multidisciplinare che, davvero, ci si augura possa non restare un esempio isolato di proficua collaborazione fra giuristi, storici-politici, storici del diritto.

³⁶) PORENA, *La posizione dell'elemento militare*, cit., p. 230.

³⁷) PORENA, *La posizione dell'elemento militare*, cit., p. 242.